ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Oggetto

D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione
Unica Ambientale (AUA) relativa alla S.M.T. s.r.l. per
impianto destinato ad attività di lavorazione manufatti in

impianto destinato ad attività di lavorazione manufatti in ghisa ubicato in Via Galileo Galilei n. 79, c.a.p. 40014,

loc. Palata Pepoli, Comune di Crevalcore (BO).

n. DET-AMB-2024-3007 del 27/05/2024

Proposta n. PDET-AMB-2024-3089 del 24/05/2024

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante PATRIZIA VITALI

Determinazione dirigenziale

Questo giorno ventisette MAGGIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana 1

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla S.M.T. s.r.l. per impianto destinato ad attività di lavorazione manufatti in ghisa ubicato in Via Galileo Galilei n. 79, c.a.p. 40014, loc. Palata Pepoli, Comune di Crevalcore (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla S.M.T. s.r.l. per l'impianto destinato ad attività di lavorazione manufatti in ghisa sito a Crevalcore, in via Galileo Galilei n. 79, c.a.p. 40014, loc. Palata Pepoli, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2020-1368 del 23/03/2020, con scadenza di validità in data 23/09/2035, e rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Crevalcore con provvedimento prot. n. 24121 del 24/09/2020, come successivamente modificata con

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

Determinazione di Arpae n. DET-AMB-2022-4434 del 02/09/2022, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e domestiche. Soggetto competente Comune di Crevalcore ³.
- b) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE AACM ⁴;
- c) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Crevalcore ⁵.
- 2) Revoca la precedente AUA adottata da Arpae con determinazione n. DET-AMB-2020-1368 del 23/03/2020, con scadenza di validità in data 23/09/2035, ed il successivo atto di modifica ed integrazione adottato da Arpae con determinazione n. DET-AMB-2022-4434 del 02/09/2022 e contestualmente richiede al S.U.A.P. competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
- 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente⁶;
- Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷;

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

- 6) Obbliga la S.M.T. s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁸;
- 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La S.M.T. s.r.l. (C.F. e P.IVA 00838020360) con sede legale in Comune di Modena, via Giardini n. 378, c.a.p. 41124, per l'impianto sito in Comune di Crevalcore, via Galileo Galilei, 79, Loc. Palata Pepoli, ha presentato, nella persona procuratore speciale per la compilazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Crevalcore in data 6/12/2023 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Crevalcore, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con PG/2023/208629 del 7/12/2023, confluita nella **Pratica Sinadoc 42229/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Arpae Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/4633 del 11/1/2024, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al SUAP competente una richiesta di integrazioni per la matrice emissioni in atmosfera, da questo trasmessa al richiedente con nota agli atti di Arpae PG/2024/9819 del 18/1/2024.
- La S.M.T. s.r.l. con propria nota acquisita agli atti di Arpae con PG/2024/31725 del 19/2/2024 ha trasmesso le integrazioni documentali richieste.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

 $^{^{\}rm 8}$ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- Arpae Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/48708 del 13/3/2024, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- Il referente AUA di ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto del silenzio assenso del Comune di Crevalcore per la matrice acustica, preso atto della dichiarazione di prosecuzione in AUA senza modifiche della matrice scarichi idrici in pubblica fognatura, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹ ammontano a € 296,00 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura pari a \in 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B - emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00;

All.C - impatto acustico pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

Bologna, data di redazione 24/5/2024

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali 10

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.



Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della S.M.T. s.r.l. ubicato in Via Galileo Galilei n. 79, c.a.p. 40014, loc. Palata Pepoli, Comune di Crevalcore (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarichi in pubblica fognatura classificati dal Comune di Crevalcore "scarico di acque reflue industriali e domestiche" come meglio descritti nell'allegato parere comunale.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Crevalcore con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 17297 del 21/6/2011, fatto salvo per quanto specificato relativamente alla validità dell'autorizzazione in quanto sarà coincidente alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Copia della precedente autorizzazione AUA n. DET-AMB-2020-1368 del 23/03/2020 rilasciata dal Comune di Crevalcore.

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Crevalcore in data 6/12/2023.

Pratica Sinadoc 42229/2023. Documento redatto in data 24/5/2024



U.O. AMBIENTE

PROT. N. 1297. del 21062011. (da citare nell'eventuale	futura corrispondenza)
CLASSIFICAZIONE: FASCICOLO:	idiaid compondoma)
RIF. Vs. DOC. Ndel	¥.

Crevalcore, 2 1 GlU. 2011

Sig. Lamandini Leonardo Legale Rappresentante della Ditta S.M.T. Snc Via Galileo Galilei, 79 Crevalcore (BO)

Oggetto: Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs. 152/06.

IL DIRIGENTE 1° AREA

Vista la domanda presentata in data 21/12/2010 Prot. n. 35038 pratica SUAP n. 87/2010 dal Sig. Lamandini Leonardo nella sua qualità di Legale Rappresentante della Ditta S.M.T. Snc, tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dell' attività di sbavatura e verniciatura di modelli in ghisa, sita in Via Galileo Galilei n. 79 a Crevalcore (BO);

Dalla documentazione e dagli elaborati grafici presentati dal Sig.re sopraccitato, l'insediamento produttivo risulta costituito da tre distinti stabili:

- 1) **Stabile A**, adibito all'attività di sbavatura e verniciatura di modelli in ghisa, da cui si generano i seguenti reflui:
 - a) reflui provenienti dalla raccolta delle acque meteoriche dei coperti;
 - b) reflui provenienti dai servizi igienici;
- 2) Stabile B, adibito ad ufficio, da cui si generano i seguenti reflui
 - a) reflui provenienti dalla raccolta delle acque meteoriche dei coperti;
 - b) reflui provenienti dai servizi igienici;
- 3) Stabile C, adibito ad uffici, spogliatoi e mensa, da cui si generano i seguenti reflui
 - a) reflui provenienti dalla raccolta delle acque meteoriche dei coperti;
 - b) reflui provenienti dai locali di servizio;

Ai reflui prodotti dai suddetti stabili si aggiungono quelli provenienti dai **piazzali** e dai **parcheggi** interni a servizio dell'insediamento;

Visti il D.Lgs. 152/06, la D.G.R. n° 1053 del 09/06/2003 e la D.G.R. n. 286 del 14/02/2005 in base ai quali gli scarichi di cui all'attività sopraccitata, con recapito in fognatura mista (come meglio individuati



nella planimetria allegata al presente atto autorizzativo per farne parte integrante e sostanziale, risultano così classificabili:

- Scarico 1 M: "Acque Reflue Domestiche" derivante dall'unione dei reflui provenienti dai servizi igienici degli stabili A e B, dai coperti di parte dello stabile A e di quello B; il suddetto scarico è soggetto al Nulla Osta e relative prescrizioni rilasciato dal Gestore Del Servizio Idrico Integrato Sorgeaqua Srl con nota Prot.n. 325 del 31/03/2011;
- Scarico 2 IND: "Acque Reflue Industriali" derivante dall'unione delle acque reflue provenienti dai coperti di parte dello stabile A e da quelli del C, dai piazzali e parcheggi interni a servizio dell' insediamento e dai locali di servizio dello stabile C, così classificato ai sensi dell' Art. 67, comma 3, del vigente Regolamento per la disciplina del Servizio Idrico Integrato del Gestore SorgeAqua;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e ss.mm. ed ii.;

Visto il vigente Regolamento del Gestore SorgeAqua Srl per la disciplina del Servizio Idrico Integrato approvato con Deliberazione n° 36 del 26/06/2008 del Consiglio di Amministrazione dell'ATO 4 di Modena:

Visto il parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico espresso da SORGEAQUA S.r.l., gestore del servizio di pubblica fognatura e depurazione, con nota Prot. n. 325 del 31/03/2011;

AUTORIZZA

lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue sopracitate provenienti dall'insediamento sito a Crevalcore in Via Galileo Galilei n. 79, sotto la generale osservanza del D.Lgs. n. 152 del 03/04/06 ed, in particolare, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Gestore Sorgeaqua per la disciplina del Servizio Idrico Integrato allegato alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 26/06/08.

E' fatto obbligo rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1. Le fosse Imhoff ed i pozzetti dovranno essere vuotati con periodicità adeguata ed i rifiuti così prodotti dovranno essere smaltiti ai sensi del DLgs. 152/06, parte quarta, e s.m.i. e conferiti a soggetti in possesso delle adeguate autorizzazioni; dell'avvenuto smaltimento dovrà essere conservata idonea documentazione a disposizione degli Enti di controllo;
- 2. L'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di verifica e controllo da parte di ditta specializzata in materia; degli interventi effettuati dovrà essere conservata idonea registrazione a disposizione degli Enti di controllo.
- 3. Eseguire annualmente, <u>relativamente all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia,</u> l'analisi delle acque scaricate ricercando i seguenti parametri:
 - a) pH, Idrocarburi Totali, Tensioattivi Totali, Solidi Sospesi, COD, COD dopo 1 h, BOD5, NH4, P totale Fe, Cu e di eventuali ulteriori parametri considerati sensibili per i quali l'impianto di trattamento garantisce il rispetto dei limiti della tabella 3 allegato 5 Legge 152/06;
- 4. La Dittà dovrà presentare a Sorgeaqua Srl, la denuncia annuale degli scarichi (utilizzando il modulo scaricabile dal sito www.sorgeaqua.it) con i dati relativi alla quantità e qualità del refluo scaricato durante l'intero anno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
 - per la determinazione della **quantità** si dovrà fare riferimento all' acqua proveniente da pozzo privato e da rete idrica pubblica;



- per la determinazione della **qualità** si dovrà fare riferimento ai reflui provenienti dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia.

Infine è fatto obbligo di:

- 1)Presentare nuova richiesta di nulla osta e/o autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) l'insediamento subisca un ampliamento, una ristrutturazione o venga adibito a diversa destinazione;
 - b) Si verifichi una variazione sostanziale attinente alla qualità dello scarico, al volume dello stesso o al sistema di convogliamento delle acque reflue;
 - c) La ditta si trasferisca in altro luogo;
- 2) Notificare al Comune ogni variazione concernente la proprietà dell' immobile, la titolarità e/o legale rappresentanza della Ditta.

Considerato che lo scarico in oggetto non potrà essere esercitato senza autorizzazione, o proseguito con autorizzazione scaduta, il soggetto interessato dovrà presentare domanda per il relativo <u>rinnovo almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.</u>

SI AVVERTE

- Che la presenta autorizzazione è riferita esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa come individuati nella planimetria, per cui eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente previa presentazione di apposita richiesta debitamente corredata dagli allegati previsti;
- Che, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 152/06, l'Autorità competente al controllo è autorizzata ad effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il Titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
- Che, ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/06, la presente autorizzazione può essere revocata in caso di superamento dei limiti di accettabilità previsti dalle leggi più sopra indicate o di mancata ottemperanza alle prescrizioni in essa contenute;
- 4) Che il verificarsi delle seguenti situazioni:
- a) superamento dei valori limite di emissione fissati dalle leggi citate nel presente atto;
- b) mantenimento dello scarico anche dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa, revocata o non sia più valida per i motivi in essa indicati;
- c) mancata osservanza di anche una sola delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione



determina l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo 5° del D.Lgs. 156/06.

Si precisa infine che la presente autorizzazione è relativa all'attività svolta nell' insediamento da cui si origina lo scarico, per cui il Titolare o Legale Rappresentante della Ditta è l'unico soggetto responsabile di detto scarico.

IL DIRIGENTE 1° AREA

Allegati:

- planimetria generale dello schema fognario dello stabilimento sito Via Galileo Galilei n. 79 a Crevalcore (BO);
- Nulla osta all'allacciamento Prot. n. 325 del 31/03/2011 del Gestore Servizio Idrico Integrato Sorgeaqua;





Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto S.M.T. SRL comune di Crevalcore – loc. Palata Pepoli - via G. Galilei n°79

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazione parti in ghisa conto terzi svolta dalla società S.M.T. Srl nello stabilimento posto in comune di Crevalcore via G. Galilei n° 79 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società S.M.T. Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: BOX VERNICIATURA

Portata massima	4500	Nm ³ /h
Altezza minima	9	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3	mg/Nm^3
Sostanze organiche (espresse come C-org totale)	50	mg/Nm^3

I consumi giornalieri di prodotti vernicianti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, debbono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e firmate dal Gestore di impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: SBAVATURA

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Portata massima
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI
Materiale particellare
Impianto di abbattimento: filtro a cartucce
Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.
Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale
EMISSIONE E13 PROVENIENZA: SABBIATURA A
Portata massima
Altezza minima
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI
Materiale particellare
Impianto di abbattimento: filtro a tessuto
Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale
EMISSIONE E15
PROVENIENZA: SMERIGLIATURA
Portata massima
Altezza minima
Durata massima
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI
Materiale particellare
Impianto di abbattimento: filtro a tessuto
Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale
EMISSIONE E16 PROVENIENZA: BANCO FINITURA
Portata massima
Altezza minima
Durata massima

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E18

PROVENIENZA: GRANIGLIATRICE A GRAPPOLO

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: CAMINO SCARICO BRUCIATORE

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria elencate nella parte I dall'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06.

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA FORNO

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. p	ounti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro	del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	in cui è suddiviso il lato

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.	
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.	

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)

^(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- · metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- · altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

 per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato • per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per il punto di emissione E12 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E12, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento

ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore

della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- 1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
- 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria

e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Crevalcore in data 6/12/2023.

Pratica Sinadoc 42229/2023. Documento redatto in data 24/5/2024



Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della S.M.T. s.r.l. ubicato in Via Galileo Galilei n. 79, c.a.p. 40014, loc. Palata Pepoli, Comune di Crevalcore (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

- 1. Visto che il Comune di Crevalcore, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto presentato in sede di modifica sostanziale di AUA.
- 2. Visto il precedente Parere favorevole senza prescrizioni espresso dal Comune di Crevalcore Prot n. 2020/889 del 11/01/2020 riportato nelle pagine seguenti quale parte integrante e sostanziale del presente allegato C.

Prescrizioni

- 1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
- 2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Crevalcore in data 6/12/2023.

"Relazione di Valutazione di Impatto Acustico" a firma TCA Gabriella Cappoli Muzzioli datata 25/3/2019.

Pratica Sinadoc 42229/2023. Documento redatto in data 24/5/2024

COMUNE DI CREVALCORE



Provincia di Bologna

Servizio Urbanistica - Edilizia Privata - SUAP via Persicetana, 226 40014 Crevalcore (BO) Tel. 051/98.83.11 Fax 051/98.09.38

www.comune.crevalcore.bo.it

comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it

Rif. Prot. n. 32302 del 24/11/2018

Pratica SUAP 343/2018

Prot. n. 2020/0000889 del 11/01/2020 Titolo 6 Classe 11 Fascicolo 86/2018

Spett.le ARPAE

aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: NULLA OSTA IN MATERIA ACUSTICA - attività di lavorazione ghisa conto terzi

Crevalcore - via Galilei n. 79 - Fg. 23, Mapp. 170 - ditta S.M.T. srl

la Responsabile dell'Area Tecnica

In merito a quanto in oggetto, visto l'Avvio del procedimento di cui al ns. prot. n. 2416 del 28/01/2019 dal quale si evince che l'Amministrazione procedente è il Comune di Crevalcore e l'Autorità competente è ARPAE:

Visti gli elaborati presentati e le dichiarazioni rese nella valutazione di impatto acustico, datata 25/03/2019 e pervenuta in data 27/03/2019 con prot. 8989, a firma del Tecnico Competente in Acustica ambientale Per. Ind. Gabriella Cappoli Muzzioli;

Visto il contributo istruttorio con parere favorevole di ARPAE in data 25/10/2019, pratica Sinadoc 4534-30677 (ns. prot. 30705/2019), che si intende integralmente richiamato;

Visti il PSC e il RUE vigenti al momento della presentazione della domanda, così come modificati dal Piano della Ricostruzione post-sisma 2012;

Visto il Piano di Classificazione Acustica Comunale vigente, così come modificata dal Piano della Ricostruzione post-sisma 2012, che inserisce l'area di intervento in Classe V "Area prevalentemente industriale" (limiti dBA: 70 diurno - 60 notturno);

Verificati i contenuti dell'art. 6 - Prescrizioni per le sorgenti sonore – del citato Piano di Classificazione Acustica, riguardo a Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione), Criterio differenziale (art. 4 del D.P.C.M 14/11/97), tecniche di rilevamento e strumentazione e le modalità di misura del rumore;

Vista la *relazione di valutazione di Impatto Acustico* redatta dal Per. Ind. Gabriella Cappoli Muzzioli, dalla quale risultano rispettati i limiti massimi e differenziali dei livelli sonori previsti dalla Classificazione comunale:

Ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico, con la presente

RILASCIA NULLA OSTA IN MATERIA DI ACUSTICA

alla realizzazione di opere e interventi oggetto

la Responsabile dell'Area Tecnica arch. Elena Melloni ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Comune di Crevalcore

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.